

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUDIO, VIDEO E LUCI IN RELAZIONE ALLE RASSEGNE MUSICALI ESTIVE 2023 IN PROGRAMMA IN PIAZZA SORDELLO E PRESSO IL GIARDINO DELL'ESEDRA DI PALAZZO TE. CIG 9853357F69

Art. 1 – Oggetto e luogo di esecuzione

L'affidamento ha per oggetto l'acquisizione dei servizi audio/video/luci per la realizzazione delle rassegne musicali estive 2023 presso Piazza Sordello e presso il Giardino dell'Esedra di Palazzo Te. Gli eventi si terranno nei seguenti giorni e secondo le seguenti modalità di fruizione per il pubblico:

- Piazza Sordello: 11 luglio (pubblico in piedi), 12 luglio (pubblico in piedi), 13 luglio (pubblico seduto), 14 luglio (pubblico in piedi), 15 luglio (pubblico in piedi);
- Giardino dell'Esedra di Palazzo Te nei giorni 31 agosto, 1 settembre, 2 settembre, 3 settembre (per tutti e 4 gli eventi il pubblico sarà seduto).

L'affidatario, nell'esecuzione dell'appalto, dovrà ottemperare a quanto stabilito nel presente capitolato d'oneri e nei relativi allegati, da intendersi parti integranti e sostanziali dello stesso.

Art. 2 – Descrizione

L'affidamento prevede:

- 1) Fornitura, posa e assistenza dei seguenti impianti temporanei secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati:

Piazza Sordello

- a) sistema audio con apparecchiature e completo di dispositivi;
- b) sistema di illuminazione a servizio degli eventi mediante l'installazione sul palco delle necessarie apparecchiature (sia proiettori che console da installarsi nella zona mixer);
- c) sistema video completo di videowall aventi dimensioni 12x3 m per quello centrale e 6x3 m per i due laterali, completo di controller e software di gestione immagini;
- d) quadri elettrici per gestione palco e per il collegamento di tutte le apparecchiature elettriche presenti sul palco.

Giardino dell'Esedra di Palazzo Te:

- a) sistema audio con apparecchiature completo di console di gestione e dei dispositivi;
- b) sistema di illuminazione a servizio degli eventi mediante l'installazione sul palco delle necessarie apparecchiature (sia apparecchiature che console da installarsi nella zona mixer);
- c) sistema video completo di videowall aventi dimensioni 2,5 x 4 m completo di controller e software di gestione immagini;
- d) quadri elettrici per gestione palco e per il collegamento di tutte le apparecchiature elettriche presenti sul palco.

Le specifiche tecniche degli impianti sopraindicati sono contenute negli elaborati progettuali, predisposti per ciascuna sede, allegati al presente capitolato, del quale sono considerati parte integrante e sostanziale.

Tutti gli impianti sopraindicati dovranno essere pertanto forniti esclusivamente sulla base e in conformità degli elaborati progettuali allegati e secondo le normative vigenti in ordine a caratteristiche strutturali, tecniche e costruttive.

- 2) In relazione alla fornitura suddetta, sono richiesti i seguenti servizi:
 - Servizio di trasporto fino al luogo. Saranno forniti opportuni pass per gli ingressi dei mezzi;
 - Servizio di montaggio e allestimento;
 - Servizio di smontaggio e disallestimento;

- Servizio di fornitura, posa e successiva rimozione di tutti i cavi e passerelle portacavi, sia di potenza che di segnale a servizio degli impianti e del mixer;
- Fornitura di attrezzature, strutture, mezzi e qualsiasi altra strumentazione necessaria per le attività suddette e per l'intera durata delle rassegne;
- Sound check prima degli eventi;
- Prove di funzionamento;
- Personale, personale di facchinaggio e personale tecnico specializzato per la realizzazione dei servizi suddetti e per il presidio e assistenza in loco durante l'intera durata delle rassegne, allestimenti e disallestimenti inclusi, e nel corso degli eventi in programma;
- Rilascio di certificazioni, documentazioni e dichiarazioni in merito agli impianti forniti e al montaggio, come da normativa vigente;

Tutti i servizi resi a perfetta regola d'arte.

Art. 3 – Durata dell'affidamento

L'affidamento avrà la durata con decorrenza dalla data di stipula del contratto o dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio esecuzione, fino alla completa attività di smontaggio/disallestimento secondo i tempi di esecuzione di cui al successivo art. 4.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa l'esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto. E' altresì ammessa l'esecuzione anticipata della prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto, nonché dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 e smi.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere ad un aumento/riduzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e smi).

Art. 4 - Tempi di esecuzione

Per la puntuale realizzazione delle rassegne è fatto obbligo all'affidatario di ottemperare tassativamente alle seguenti tempistiche:

Piazza Sordello

- a) Allestimento con inizio dal giorno 08/07/2023 ore 8.00 e termine entro e non oltre il giorno 10/07/2023 ore 19.00;
- b) Disallestimento entro e non oltre il giorno 16/07/2023.

Giardino dell'Esedra di Palazzo Te

- a) Allestimento con inizio dal giorno 30/08/2023 ore 8.00 e termine entro e non oltre il giorno 30/08/2023 ore 20.00;
- b) Disallestimento entro e non oltre il giorno 05/09/2023.

Art. 5 - Valore dell'affidamento

Il valore stimato complessivo dell'affidamento è di € 140.000,00 di cui € 4.521,86 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, Iva esclusa, di cui:

- Piazza Sordello: € 72.000,00 di cui € 2.305,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Giardino dell'Esedra di Palazzo Te: € 68.000,00 di cui € 2.216,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

A **base d'asta** è posto il prezzo totale pari ad euro **135.478,14**, di cui:

- € **69.694,53** per servizi di piazza Sordello;
- € **65.783,61** per servizi presso il giardino dell'Esedra di Palazzo Te

Il contratto sarà stipulato a "corpo".

Art. 6 - Personale

La ditta aggiudicataria dovrà fornire a propria cura e spese tutto il personale, personale di facchinaggio e personale tecnico specializzato (con grado di formazione e competenza collegato alla

mansione richiesta) necessario alla consegna, montaggio, collaudo, funzionamento degli impianti forniti, compreso di eventuale viaggio, vitto e alloggio. Dovrà inoltre nominare un proprio dipendente o incaricato, con funzioni di *Responsabile dell'affidamento*, che sarà il referente della ditta stessa e che dovrà svolgere mansioni di coordinamento e controllo sulle attività richieste. Il *Responsabile dell'affidamento* dovrà essere una figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, incaricata dall'impresa della gestione di tutti gli aspetti dei servizi, ivi comprese la gestione delle emergenze e degli imprevisti. Il Responsabile dell'affidamento dovrà garantire reperibilità h24 durante entrambe le rassegne musicali, allestimenti e disallestimenti inclusi, e nel corso degli eventi in programma oltre che la presenza fisica presso la venue degli spettacoli dal 8/07 al 15/07 per Piazza Sordello e dal 30/08 al 4/09 per Palazzo Te. La Ditta affidataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per categorie assimilabili e nelle località in cui i servizi stessi si svolgono.

La Ditta affidataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste nei confronti dei dipendenti e del personale.

Art. 7– Responsabile dell'esecuzione e verifiche sul lavoro svolto

L'Amministrazione individua il Direttore di esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo verrà comunicato tempestivamente alla ditta aggiudicataria.

Tra le altre attività il Direzione di esecuzione verificherà periodicamente che l'erogazione dei servizi sia conforme alle prescrizioni del presente capitolato d'oneri.

Art. 8- Responsabilità

Qualora dall'esecuzione del servizio o per cause ad esso legate dovessero verificarsi danni a persone, o a cose, o a qualsiasi altra cosa di proprietà di terzi, l'affidatario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi. A tal fine l'aggiudicatario deve stipulare idonea polizza assicurativa RCT/RCO (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro), a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata, con validità non inferiore alla durata del servizio e con massimale unico per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00;

Art. 9 - Pagamenti

Il pagamento dovrà essere richiesto tramite emissione di fattura elettronica, intestata a: Comune di Mantova- Settore Cultura, Turismo e Promozione della Città - Via Roma, 39 - 46100 Mantova, P.Iva 00189800204 e avverrà entro i termini di 30 gg dalla data del ricevimento fattura, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.Lgs 231/2002.

Condizione per la liquidazione delle fatture sarà l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale di DURC regolare in corso di validità.

Qualora tale condizione non si verificasse, l'Amministrazione sospenderà la liquidazione delle fatture, in attesa di regolarizzazione e avrà immediata facoltà di rescindere il rapporto contrattuale.

La fatturazione potrà essere presentata in due tranche, al termine di ciascuna rassegna musicale, sulla base degli importi definiti in sede di offerta economica e dovrà riportare in modo completo i seguenti dati:

- CIG;
- Indicazione della scissione dei pagamenti;
- Determinazione dirigenziale;
- Rassegna di riferimento;
- Tipo e quantità del prodotto fornito e del servizio prestato;

- Oneri ed accessori (da specificare tipologia);
- Prezzo unitario al netto di IVA;
- Importo imponibile:
- Importo IVA;
- Totale fattura.

Codice fatturazione elettronica: FGFLQ3

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

In applicazione della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione.

Art. 10 Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, del rimborso delle spese che il Comune di Mantova dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del citato D.lgs. n. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione committente.

Nel caso la ditta affidataria della gara sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 è ridotta del 50%. In tal caso la Ditta dovrà allegare alla cauzione copia del documento di certificazione. Si applicano altresì le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita prima dell'inizio del servizio a pena di revoca dell'affidamento stesso. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale ai sensi del presente capitolato.

In caso di incameramento parziale o totale, l'ammontare della cauzione dovrà essere reintegrato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione, pena la trattenuta d'ufficio ad opera dell'Amministrazione a carico delle fatture emesse dalla Ditta.

Art. 11 – Penalità

Qualora le attività e gli obblighi di gestione del servizio indicati nel presente capitolato non vengano rispettati, per motivi dovuti unicamente all'appaltatore, verrà applicata una penale giornaliera come sotto indicato:

| Tipologia di attività | Penale giornaliera applicabile |
|---|---|
| Ritardo delle tempistiche di allestimento | 1 per mille del valore dell'affidamento |
| Ritardo delle tempistiche di disallestimento | 1 per mille del valore dell'affidamento |
| Forniture non conformi agli elaborati progettuali | 1 per mille del valore dell'affidamento |
| Mancato rilascio di certificazioni degli impianti | 1 per mille del valore dell'affidamento |

| | |
|--|---|
| Mancata assistenza del personale | 1 per mille del valore dell'affidamento |
| Mancata gestione di imprevisti o emergenze | 1 per mille del valore dell'affidamento |

Deve considerarsi disfunzione anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato. In tal caso le penali continueranno ad essere applicate fino a quando i servizi non verranno resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati all'aggiudicatario via PEC. L'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Comune di Mantova nel termine massimo di 5 giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune di Mantova, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, diretti o indiretti, sia economici che di immagine per la stessa, causati dall'inadempienza del fornitore con pregiudizio della buona riuscita degli eventi.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva altresì di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'affidatario, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Clausola risolutiva espressa - L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta affidataria, nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) subappalto non espressamente autorizzato;
- c) sospensione o interruzione del servizio, per più di tre volte, da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- e) non rispondenza degli impianti alle specifiche di contratto;
- f) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i;

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per far eseguire il servizio da un'altra ditta.

Art. 13 Recesso

E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, da comunicarsi all'aggiudicatario, anche per giusta causa.

La parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge n. 135/2012), la stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art 14 Divieto di cessione del contratto - cessione del credito

E' vietata da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. Art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune di Mantova al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Ai fini della tracciabilità, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Art. 15 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, come da ultimo modificato dall'art. 49 del DL77/2021 convertito con Legge 108/2021

Il subappalto è consentito alle condizioni previsti dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/16, a condizione che il concorrente lo dichiari espressamente all'atto dell'offerta,

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 16- Spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 32 c.14 il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica e le spese contrattuali, imposte e tasse e quant'altro occorre saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 17 - Foro competente e controversie

A norma dell'art. 209 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto.

Art.18 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegati al presente Capitolato, predisposti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi.

Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, s.m.i..

I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di MANTOVA, Via Roma 39 - 46100 MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Mantova.

È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Turismo e Promozione della Città.

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare e' disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Comune di MANTOVA, Via Roma 39 - 46100 MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

Allegati

Studio di fattibilità – relazione tecnico descrittiva Piazza Sordello e allegati

Studio di fattibilità – relazione tecnico descritta Giardino dell'Esedra di Palazzo Te e allegati

Elaborati progettuali degli impianti di Piazza Sordello

Elaborati progettuali degli impianti del Giardino dell'Esedra di Palazzo

Piano sicurezza e allegati Piazza Sordello

Piano sicurezza e allegati Giardino dell'Esedra di Palazzo Te